

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE DELL'INNOVAZIONE E DELLA COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO FESR 2014-2020

Priorità: I. RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

O.P. 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

O.S. 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1. Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico

AVVISO PUBBLICO

**Intervento 1.1.1.1 Sostegno a progetti di Ricerca e
Innovazione delle imprese afferenti ai Domini
tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione
Intelligente RIS3 Abruzzo 2014 - 2020**

Dotazione finanziaria 27.000.000,00 Euro

ARTICOLO 1

I RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto stabilito dal Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 (di seguito PR FESR Abruzzo 21-27).

2. Il PR FESR Abruzzo 21-27 garantisce l'applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm) sostenendo soltanto attività che rispettano gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e che non danneggiano in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17, Regolamento (UE) n. 852/2020.

3. Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- Regolamento (UE) 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis, e ss.mm.ii.";
- Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final, del 9 marzo 2023, "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C101/01 del 17 marzo 2023;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione (5.07.2021) – Fissa in primo luogo la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali per FESR, FSE Plus e Fondo di Coesione (per l'Obiettivo "Investimenti per l'Occupazione e la Crescita" e per l'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea"). Reca anche altre ripartizioni annuali delle risorse della politica di coesione (fra cui quella per l'Iniziativa Urbana Europea che, di fatto, raccoglierà il testimone dell'Iniziativa Urban Innovative Actions);
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione (5.07.2021) – Fissa per l'intero periodo di programmazione l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del FESR e del FSE Plus e degli Stati beneficiari del Fondo di Coesione;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione (5.07.2021) – Riporta la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF);
- Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40);

- Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35);
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);
- Staff Working Document n. 198 del 2021 della Commissione (Performance, monitoring and evaluation of the ERDF, the Cohesion Fund and the JTF in 2021-2027) rilasciato l'8 Luglio 2021, fondamentale per capire meglio il sistema degli indicatori comuni per il FESR e anche per il Just Transition Fund;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 del 10 giugno 2022, trasmesso alla Commissione europea dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9380 final, dell'8 dicembre 2022, che approva il "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2021IT16RFPR004;
- Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027, versione definitiva del 17 novembre 2022;
- Documento metodologico relativo all'utilizzo degli indicatori per il monitoraggio fisico degli interventi (Nota metodologica sul performance framework e sugli indicatori) del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027;
- "Criteri di Selezione delle operazioni del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Codice CCI n. 2021IT16RFPR004" - approvati dal Comitato di Sorveglianza 2021-2027 con procedura scritta n. 2/2023;
- Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, recante "Modifiche alla l.r. 12/2023", con la quale sono stati sostituiti gli articoli 1, 2 e 3 della L.R. 12/2023 con la finalità di reperire risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi comunitari regionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 298 del 1° giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027: modalità di attuazione del Programma e adozione del primo calendario degli inviti a presentare proposte";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 dell'1 giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma regionale PR FESR Abruzzo 2021-2027. Individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e individuazione delle strutture affidatarie dei controlli di I livello";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 21/02/2023 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 9380 final dell'8/12/2022 di approvazione del Programma Regionale Abruzzo Fesr 2021-2027 e della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29.11.2022 di approvazione del Programma

Regionale Abruzzo Fse+ 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con la DGR n. 78 del 17.02.2023;
- Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);
- Comunicazione C(2022) 7388 *final* del 19/10/2022 della Commissione Europea recante Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e relativi Annex;
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento "Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01);
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, e ss.mm.ii: "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 Maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n.234" e ss.mm.ii.;
- Legge n. 81 del 22.05.2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37;

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii..

ARTICOLO 2

LA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo intende favorire la realizzazione di progetti di Ricerca e Innovazione finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, in attuazione dell'Azione 1.1.1 - *Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico* del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027 (di seguito PR FESR Abruzzo 21-27) nei Domini tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella “**Smart Specialisation Strategy in Abruzzo S3 2021-2027**” (di seguito denominata RIS3 Abruzzo 21-27), pubblicata al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-172-del-04042022>.

2. Il bando dà attuazione all'Obiettivo di Policy 1 “Un' Europa più competitiva e intelligente” del PR FESR Abruzzo 21-27, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 9380 final, dell'8 dicembre 2022.

ARTICOLO 3

GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi previsti riguardano le attività finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e l'acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali.

2. I progetti presentati devono essere riferibili ai livelli di TRL 6- 7 – 8 - 9 secondo la definizione riportata nel documento Technology Readiness Levels, HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2016-2017 General Annexes - Commission Decision C(2016)4614 del 25/07/2016 della Commissione Europea.

3. In coerenza con le traiettorie di sviluppo indicate nella RIS3 Abruzzo 21-27 di cui al PR FESR Abruzzo 21-27, sono ammissibili esclusivamente progetti che sviluppino gli interventi previsti nel Documento “*Smart Specialisation Strategy in Abruzzo S3 2021-2027*”, approvato con DGR n. 172 del 04/04/2022.

ARTICOLO 4 LE FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio della Regione Abruzzo. Il presente Avviso è finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione delle PMI.

ARTICOLO 5 LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad **€ 27.000.000 (euro ventisette milioni)** a valere sull'Azione 1.1.1, per la concessione di Aiuti a progetti di Ricerca e Sviluppo, a favore delle PMI, ai sensi dell'Articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

2. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.

3. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si dovessero determinare nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso.

ARTICOLO 6 LE DEFINIZIONI

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Le definizioni contenute nel presente Avviso, sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 7 GLI ADEMPIMENTI RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE

1. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31 dicembre 2016, il Servizio competente provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti nel Registro Nazionale aiuti istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.

2. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

3. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".

4. Il presente Avviso assicura il rispetto dell'“effetto incentivazione degli aiuti” di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

5. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.

ARTICOLO 8 I SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente Avviso le piccole e medie imprese (PMI), così come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che abbiano, alla data della prima liquidazione dell'aiuto, una sede nel territorio della Regione Abruzzo.

2. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso esclusivamente i soggetti di cui sopra che presentino progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi processi, prodotti e servizi afferenti alle linee strategiche di sviluppo indicate per i Domini tecnologici individuati nell'ambito della “*Smart Specialisation Strategy in Abruzzo S3 2021-2027*”, coerenti con le Priorità Tecnologiche da quest'ultima individuate.

3. Possono essere beneficiarie del contributo le PMI solamente in forma singola.

ARTICOLO 9 L'AMMONTARE E LA DURATA DEL PROGETTO

1. L'ammontare complessivo del progetto presentato deve **essere non inferiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila) e non superiore ad € 800.000,00 (euro ottocentomila)**, pena l'inammissibilità.

2. La durata del progetto è stabilita in **18 (diciotto) mesi** dalla data della comunicazione di ammissione al contributo da parte del Servizio competente, salvo eventuali proroghe di durata complessiva **non superiore a 6 (sei) mesi**. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari.

ARTICOLO 10

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E LA RICEVIBILITÀ

1. L'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – **SPID** del titolare/legale rappresentante dell'impresa.

2. I soggetti interessati devono presentare, **esclusivamente in via telematica**, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti all'Articolo 5, compilando il format (Allegato I, come *fac-simile*, al presente Avviso) che sarà reso disponibile nello sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it> selezionando la voce "Catalogo Servizi", "Sportello Sviluppo Economico", "AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AFFERENTI AI DOMINI TECNOLOGICI DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE RIS3 ABRUZZO 21-27".

3. Non saranno accettate le istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura.

4. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile a partire **dalle ore 12:00 del giorno 19 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2023**.

5. Il modulo di istanza, redatto nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone); ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter c.p. per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 322-ter c.p.. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione regionale.

7. È possibile **presentare una sola istanza**, con automatica **inammissibilità** di tutte le istanze eventualmente presentate successivamente.

8. Una volta completata la compilazione del format di istanza, il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità di quanto dichiarato, prima di formalizzare l'inoltro dell'istanza.

9. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), inserito nella istanza di contributo, verrà utilizzato per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

10. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni – **pena l'esclusione** – è formulata attraverso la compilazione dell'apposito *format* sopra richiamato, contenente:

- a) Istanza in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo¹:

¹ Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, i richiedenti sono tenuti: ad acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, ad indicare nella istanza di contributo la data di emissione e il numero identificativo

b) Proposta progettuale contenente il piano economico;

11. Le istanze inviate tramite la piattaforma di cui al presente Articolo, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale. Il Sistema provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni inerenti alle generalità del richiedente, il codice fiscale, il codice Ateco, la ragione sociale, la presenza dei documenti caricati, ecc.

12. La fase di verifica dei requisiti di ricevibilità (possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità e completezza dell'istanza) si conclude con la redazione di un verbale a cura del Servizio competente. Alle sole imprese la cui candidatura è risultata irricevibile, è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione per irricevibilità.

ARTICOLO 11

LA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE

1. Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le istanze ricevute al Servizio competente il quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle istanze.

2. La procedura descritta verrà ripetuta, giorno per giorno, fino alla concorrenza di un importo pari ad € 35.000.000 (euro trentacinquemilioni).

3. Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di **graduatorie parziali giornaliere** - recepite dal Servizio competente con apposito atto oggetto di pubblicazione - sulla base del punteggio ottenuto da ogni richiedente, adottando i criteri oggettivi di seguito riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICATORI	PUNTI
A 1) Coerenza e/o collegamento del progetto con altri progetti internazionali di ricerca a cui aderisce la PMI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI (indicare Identificativo progetto) = punti 10 ▪ NO = 0 punti 	10
A 2) Sviluppo/implementazione di tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies – KETs)	<ul style="list-style-type: none"> • SI (indicare la tecnologia abilitante)² = punti 20 • NO = 0 punti 	20
A 3) Presenza di un piano di diffusione e di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca	<ul style="list-style-type: none"> • SI = punti 10 • NO = 0 punti 	10
TOTALE		40

4. In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto de:

- a) il punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A2);
- b) in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A1);

della marca da bollo, nonché a conservarla e a mostrarla, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.

² L'elenco delle tecnologie abilitanti è consultabile al seguente link della Commissione Europea: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies_en

- c) in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A3).

5. Per le sole imprese che si classificano in posizione utile, in esito alla graduatoria parziale di cui al comma 3 del presente Articolo, l'iter procedimentale seguirà con la procedura valutativa di merito a graduatoria, ai fini dell'ammissione a contributo.

ARTICOLO 12

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La **verifica di ammissibilità** e la **valutazione di merito** dei progetti sarà svolta da un **Commissione di Valutazione** nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo e composta da almeno tre membri che potranno essere individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale. La Commissione di Valutazione, nello svolgimento della sua attività, potrà essere supportata da un gruppo di lavoro.

2. Qualora prima del termine di chiusura dello sportello, di cui all'art. 10 del presente Avviso, le istanze regolarmente pervenute sulla piattaforma regionale sviluppino richieste di contributi per un valore complessivo superiore ad € 35.000.000 (euro trentacinquemila), si potrà procedere a nominare la Commissione di valutazione, di cui al primo comma, al fine di accelerare le procedure di concessione, fermo restando i termini di apertura dello sportello.

3. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle istanze pervenute.

4. La **verifica di ammissibilità** viene effettuata al fine di riscontrare i seguenti aspetti:

- a) coerenza del progetto con i contenuti e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 21-27;
- b) coerenza con le priorità della RIS3 Abruzzo 2021-2027 e con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of RIS 3".
- c) rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 17 del Regolamento UE n. 852/2020;
- d) coerenza del progetto con l'ambito di applicazione del FESR e delle tipologie di intervento in esso previste, in conformità con quanto disposto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) la regolarità, la completezza e la conformità dei documenti di candidatura presentati rispetto a quanto stabilito dal presente Articolo;
- f) rispondenza alle tipologie di interventi finanziabili di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso;
- g) il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'art. 9 del presente Avviso.

5. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui

manca o carenza non costituisce causa di esclusione della istanza. Le istanze non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio.

6. La valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti criteri. A tale fine, i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito sono i seguenti:

CRITERIO VALUTAZIONE	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
A) VALIDITÀ SCIENTIFICA DEL PROGETTO IN TERMINI DI AVANZAMENTO DELLE CONOSCENZE TECNICHE (GRADO DI INNOVAZIONE RISPETTO ALLO STATO DELL'ARTE E ALL'AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLA FILIERA)	<ul style="list-style-type: none"> grado di innovazione del progetto (max 5 punti); rilevanza dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte (max 5 punti); livello di TRL, compreso tra 8 e 9 (5 punti fissi); chiara identificazione della coerenza della stessa rispetto ai domini scientifico-tecnologico della RIS3 (max 5 punti); potenziale del progetto in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e rischi con riferimento al Dominio RIS3 di appartenenza (max 2 punti); prospettive di successo con riferimento al Dominio RIS3 di appartenenza (max 3 punti); 	MAX 25 PUNTI
B) QUALITÀ DELLE COMPETENZE DI RICERCA COINVOLTE NEL PROGETTO	<ul style="list-style-type: none"> qualificazione delle risorse dedicate (max 5); adeguatezza dell'organizzazione (max 5); 	MAX 10 PUNTI
C) QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO IN TERMINI DI ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (RAPPORTO TRA L'IMPORTO DEL SOSTEGNO, LE ATTIVITÀ INTRAPRESE E IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI)	<ul style="list-style-type: none"> sostenibilità del progetto, in quanto a convenienza economica/maggiore redditività (max 5); flussi di cassa positivi attesi (max 5); 	MAX 10 PUNTI
D) CAPACITÀ FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE	<ul style="list-style-type: none"> possesso dei mezzi economico/patrimoniali adeguati all'esecuzione del progetto (max 10); 	MAX 10 PUNTI
E) RILEVANZA DEI PROGETTI DI RICERCA CANDIDATI RISPETTO AL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E DELLO SVILUPPO GREEN E SOSTENIBILE	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di nuove tecnologie, soluzioni sostenibili e innovative coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo (max 5 punti); 	MAX 5 PUNTI
TOTALE		60

7. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti proposti devono ottenere, nella valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno **40 punti su 60**.

8. La fase di valutazione delle istanze si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al Servizio competente, ai fini della approvazione con specifica determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul BURAT.

9. In caso di scorrimenti, a seguito di disponibilità di nuove risorse, esaurite le graduatorie precedentemente approvate, si procederà nuovamente alla verifica di ammissibilità e di valutazione di merito sulle istanze non ancora esaminate, nominando una nuova Commissione di Valutazione.

10. Tutti gli eventuali scorrimenti avverranno in applicazione del regime di aiuto al momento vigente.

ARTICOLO 13

GLI ELENCHI DELLE ISTANZE AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI

1. Il Servizio competente provvede, a seguito dell'istruttoria formale, dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e dell'esame di merito **ad adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle istanze non ammissibili**, con l'indicazione delle relative motivazioni, e **l'elenco delle istanze ammissibili**, con l'indicazione di quelle finanziabili e di quelle non finanziabili per carenza di risorse.

2. Si specifica al riguardo che in caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima istanza agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, ferma restando la facoltà dell'impresa di rinunciare formalmente a tale agevolazione ridotta.

3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso, tramite PEC, dell'ammissione a contributo, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, deve confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l'intervento.

ARTICOLO 14

IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

1. A ciascun progetto è assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato al beneficiario dal Servizio competente.

ARTICOLO 15

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

1. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT. In caso di scorrimento della graduatoria, i 18 mesi decorrono dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di approvazione dello scorrimento stesso.

2. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

3. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti, salvo concessione di una proroga, di massimo 6 mesi e per una sola volta nel corso del progetto, previa istanza motivata dei beneficiari, da presentarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale prevista, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

ARTICOLO 16 LE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le candidature presentate dai soggetti proponenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità nonché quelle presentate dai soggetti che si trovano in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) colpevoli di reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- b) non aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- c) condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- d) mancata presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario dell'aiuto, di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis), a valere sulla stessa voce di spesa.

ARTICOLO 17 I COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute a far data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal Regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese (D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, e ss.mm.ii.), per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza ai Regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 1060/2021, i costi ammissibili sono quelli di seguito specificati:

- a) **spese di personale interno:** ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per la rendicontazione delle spese di personale si applicano le **opzioni di costo semplificate** di cui al Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale", recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 381 del 07/06/2018;
- b) **costi relativi a strumentazione e attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi

di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

- c) **costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi dei servizi di consulenza³ e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;**
- d) **spese generali supplementari e altri costi di esercizio**, compresi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto.

3. Per le spese di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente, si applica l'Articolo 56 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2011, che recita testualmente: *“Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile”*.

4. Le modalità e i criteri di rendicontazione delle spese, strettamente attinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di ricerca e sviluppo, sono illustrati all'Articolo 14 – Modalità di Rendicontazione.

5. Si precisa, inoltre, quanto segue:

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in loco in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

6. Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:

- a) relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
- b) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
- c) inerenti all'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) non direttamente funzionali al progetto di ricerca;
- d) inerenti all'acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus;
- e) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
- f) inerenti ai beni usati;
- g) inerenti al materiale di arredamento di qualsiasi categoria;

³ Per servizi di consulenza in materia di innovazione si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

- h) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- i) inerenti a tutti i tipi di mezzi targati.

ARTICOLO 18

LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Sono ammissibili al contributo le spese strettamente attinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di Ricerca e Sviluppo.

2. Alle **spese di personale interno, di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del presente Avviso**, si applicano le modalità di rendicontazione illustrate nell'**Allegato 37** Linee Guida per la rendicontazione personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo (in applicazione del Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 recante l'approvazione della metodologia di calcolo e delle Tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale) al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione 2014-2020 (versione 8.0 – Maggio 2021), reperibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>.

3. **Per le altre spese di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), c) e d) del presente Avviso**, si applica l'Articolo 56 - Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, che recita testualmente: *“Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile”*.

4. Tali spese includono: strumentazioni ed attrezzature, ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, servizi di consulenza³ e servizi equivalenti, prestazioni di terzi, beni immateriali, spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, **utilizzati e imputabili esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto. Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa e a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli in loco.** In fase di richiesta di liquidazione a saldo, nella relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, i beneficiari dovranno dare evidenza delle attività di ricerca e sviluppo che sono state realizzate anche grazie a questa voce di costo.

5. In fase di richiesta di liquidazione a saldo, inoltre, nella **relazione finale** dovrà essere prodotto un elenco a consuntivo delle spese inerenti alle strumentazioni/attrezzature acquistate con l'agevolazione, dichiarando per ciascuna la conformità al principio DNSH.

6. La rendicontazione deve essere obbligatoriamente prodotta entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività progettuali. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione, il Servizio competente procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza delle attività progettuali rendicontate e del progetto ammesso a finanziamento, sia la pertinenza e la congruità dei costi rendicontati.

ARTICOLO 19 LE INTENSITÀ DI AIUTO PREVISTE

1. L'agevolazione è costituita da un contributo nella forma di **sovvenzione** sulla spesa ammissibile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm., secondo le intensità di seguito indicate:

INTENSITÀ DI AIUTO A FAVORE DI PROGETTI DI R&S		PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Ricerca industriale	senza ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso, o software open source o gratuito)	70%	60%
	con ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso, o software open source o gratuito)	80%	75%
Sviluppo sperimentale	senza ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso, o software open source o gratuito)	45%	35%
	con ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso, o software open source o gratuito)	60%	50%

ARTICOLO 20 IL CUMULO DEGLI AIUTI

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, il contributo previsto dal presente Avviso **può essere cumulato a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni sul cumulo delle suddette norme richiamate** con gli aiuti previsti da:

- a) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- b) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tale Regolamento;
- c) il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- d) il Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19.

ARTICOLO 21

LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

2. Il contributo spettante è accreditato sul C/C specificatamente indicato dal beneficiario.

3. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

A. **3.1) La prima quota di contributo**, può essere erogata:

1) a titolo di **anticipazione con polizza**, autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, pari al 40% del contributo assegnato. Il modulo di richiesta che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato da apposita **fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Abruzzo**, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile fornito dall'Amministrazione regionale. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.

2) a **stato di avanzamento**, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

i. **Relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;**

ii. **Per il personale interno:**

1) copia del contratto, o documentazione equivalente, attestante il rapporto di lavoro dipendente e la riconducibilità alla fascia di costo-livello per tipologia di beneficiario di cui alla sottostante Tabella:

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	COSTO STANDARD
ALTA - Dirigenti	€ 75 / ora
MEDIA - Quadro	€ 43 /ora
BASSA - Impiegato / Operaio	€ 27 / ora

2) copia dell'ordine di servizio recante l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgere, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto di ricerca approvato (espresso in ore/uomo) firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta e controfirmata, per presa visione, dal lavoratore;

3) copia di tutti i *timesheet* a cadenza mensile, recanti il dettaglio dell'attività svolta sul progetto di ricerca approvato, firmati dal

dipendente che partecipa al progetto e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;

- 4) copia della busta paga riferita all'ultimo mese rendicontato;
- 5) eventuali output di progetto.

iii. Per le altre spese:

- 1) report/output delle attività svolte;
- 2) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario;
- 3) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) con la quale il legale rappresentante dichiara la sede dell'impresa presso la quale sono custoditi la documentazione e i materiali afferenti al progetto.

B. 3.2) Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta, redatta in conformità alla modulistica appositamente predisposta dall'Amministrazione, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dal Servizio competente per comprovati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:

1. la rendicontazione finale di spesa è composta dalla documentazione elencata alle lettere ii) e iii) di cui alla lettera A) punto 2) del presente comma;
2. in sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il beneficiario è tenuto a presentare una perizia giurata – secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale – rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;
3. il beneficiario deve inoltre presentare una relazione descrittiva, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti, utilizzando la scheda predisposta dall'Amministrazione regionale;
4. prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. dichiarazione Deggendorf).

ARTICOLO 22 LE VARIAZIONI

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento, devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Servizio competente con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Servizio competente verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di

ammissibilità del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Servizio competente dispone l'avvio del procedimento ex articolo 10bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, qualora la suddetta procedura abbia esito negativo nei confronti del beneficiario, si procederà alla revoca dell'agevolazione.

2. È consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di ricerca e sviluppo, da presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, **entro 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del progetto**. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che provvede ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e degli obiettivi del progetto;
- b) permanenza dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

ARTICOLO 23

GLI OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 sulla disponibilità dei documenti;
- b) fornire al Servizio competente, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a contributo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
- c) presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 24;
- e) alimentare la piattaforma del beneficiario per la trasmissione della documentazione inerente al fascicolo di progetto e per il caricamento delle informazioni finalizzate al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di realizzazione del progetto, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione nel territorio abruzzese;
- h) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata alle spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- i) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;

- j) rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione;
- k) rispettare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione;
- l) rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- m) rispettare il principio della stabilità dell'operazione;
- n) conservare, nel fascicolo di progetto, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla Istanza.

ARTICOLO 24 I CONTROLLI

1. Il Servizio competente, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione del contributo nonché la regolarità dei procedimenti.

2. Prima dell'erogazione dei contributi il Servizio competente attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.

3. I progetti ammessi a contributo nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco.

4. La Commissione Europea può, in qualsiasi momento, effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica.

ARTICOLO 25 IL MONITORAGGIO

1. L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, che svolge l'attività di monitoraggio, finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione Abruzzo - in merito allo stato di attuazione degli interventi.

2. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

ARTICOLO 26 LE REVOCHE

- 1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la cessazione definitiva dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;

- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito per il progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
- c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni o non sia rispettato il livello minimo di spesa pari ad € 200.000 (euro duecentomila);
- d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- e) la mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – di una sede nel territorio della Regione Abruzzo;
- f) il mancato rispetto delle condizioni di cui dell'art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2011, nei limiti previsti dallo stesso;
- g) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi degli artt. 11 e 12 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
- h) nel caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
- i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, a seguito di accertamento e contestazione da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- k) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e ss.mm.ii., di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
- l) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.

2. Costituisce causa di revoca parziale del contributo la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della Regione prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti (pagamento finale al beneficiario), ai sensi dell'art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2011. Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. A tal fine, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare, preventivamente, alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 27

LA COMUNICAZIONE E LA VISIBILITÀ

1. Il Servizio competente può chiedere al beneficiario di produrre, oltre alla relazione finale, un'ulteriore descrizione analitica dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni possono essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.

2. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del PR FESR Abruzzo 2021–2027.

3. Nell'implementare le attività di comunicazione e visibilità, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 47, 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

4. Nello specifico, è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione, ai sensi dell'ALLEGATO IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50" del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- b) il logo del PR FESR Abruzzo 2021/2027.

5. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

ARTICOLO 28

LE INFORMAZIONI

1. In merito all'attuazione del presente Avviso e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, il riferimento è il seguente: Dipartimento Sviluppo economico – Turismo, Servizio programmazione politiche dell'innovazione e della competitività, Ufficio Gestione Politiche di Ricerca ed Innovazione tel. 085/767 2334 - 2566; PEC: dph006@pec.regione.abruzzo.it.

ARTICOLO 29

LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

ARTICOLO 30

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio Programmazione, Politiche dell'Innovazione e della Competitività – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio.

ARTICOLO 31

LE NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel PR FESR Abruzzo 2021 – 2027, nel documento “I Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza 2021-2027 con procedura scritta n. 2/2023.

2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ALLEGATI

- **Allegato A** – Fac-simile “Proposta progettuale”.
- Il **format** da utilizzare nelle varie fasi di gestione del progetto saranno resi disponibili ai beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione al contributo.